

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 190/2024 "Testo Unico FER"



- Il d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024 e noto come «Testo Unico FER», attua l'art. 26, co. 4 e 5, lett. b) e d) della L. n. 118 del 5 agosto 2022 («Legge Concorrenza»), che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento, il riordino e la semplificazione della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili.
- Finalità del Testo Unico: garantire la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione Europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

#### In che modo?

- Chiarendo la rilevanza autonoma **dell'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER**, in coerenza con quanto indicato dalla disciplina eurounitaria;
- Riducendo i regimi amministrativi applicabili per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;
- Riducendo i tempi procedimentali attraverso l'ampliamento delle soglie dimensionali previste per applicare la valutazione di impatto ambientale;
- Implementando forme di omogeneizzazione procedimentale a partite dai moduli unici standardizzati;
- Promuovendo l'adozione di un sistema di gestione informatica delle procedure.



## Allegato A - Interventi in attività libera

#### Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

- 1. Sono soggetti al regime di attività libera gli inter venti relativi a:
- a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
- b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
- 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- c) ecc.....



### Allegato B - Interventi in regime di PAS

#### Sezione I - Interventi di nuova costruzione

- 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi re lativi a:
- a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'im pianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza in feriore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- c) ecc....



### Allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica

### Sezione I - Interventi di competenza regionale

- 1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
- a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
- c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
- e) ecc.....



# Allegato D - Elenco delle disposizioni abrogate

- a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
- e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ago sto 2010, n. 129;
- h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i) ecc ....



# LE ZONE DI ACCELERAZIONE

In attuazione della Direttiva RED III, l'art. 12 del Testo Unico introduce il concetto delle «Zone di Accelerazione», la quali, secondo la definizione resa dall'art. 15quater della Direttiva UE 2018/2001 (così come modificata dalla Direttiva RED III), sono quelle «zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta».

Per queste ragioni, in tali aree la realizzazione di impianti FER dovrebbe beneficiare di procedure più «accelerate».

L'art. 12 del Testo Unico prevede che entro il **21.05.2025** il **GSE** dovrà eseguire una **mappatura** di queste aree, la cui specifica identificazione sarà poi demandata alle **Regioni e alle Province autonome**, le quali, entro il **21.02.2026**, sulla base della mappatura effettuata dal GSE e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 199/2021, dovranno adottare un **Piano Territoriale** d'individuazione di queste aree.



# DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Gli artt. 4 e 5 del Testo Unico prevedono, inoltre, una digitalizzazione delle procedure amministrative volte all'autorizzazione degli impianti FER. In particolare, si prevede:

 l'attivazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 199/2021, di una piattaforma unica digitale, ossia lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili («SUER»), istituito con D.M. 368 del 23 ottobre 2024. Questa piattaforma rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure amministrative relative agli impianti FER;